



# *Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza*

**Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza  
a favore dei Dottori Commercialisti**

Via della Purificazione, 31  
00187 - ROMA

## INDICE

- ◆ Art. 1 - Attività istituzionali
- ◆ Art. 2 - Iscrizioni
- ◆ Art. 3 - Pensioni di vecchiaia
- ◆ Art. 4 - Supplemento di pensione di vecchiaia
- ◆ Art. 5 - Pensione di anzianità
- ◆ Art. 6 - Pensione di invalidità
- ◆ Art. 7 - Pensione di inabilità
- ◆ Art. 8 - Accertamento delle invalidità e delle inabilità
- ◆ Art. 9 - Pensione indiretta
- ◆ Art. 9bis - Computazione del periodo assicurativo ai fini pensionistici
- ◆ Art. 9ter - Riscatto corsi universitari e servizio militare
- ◆ Art. 10 - Pensione di reversibilità
- ◆ Art. 11 - Norme comuni alle pensioni indirette di reversibilità
- ◆ Art. 12
- ◆ Art. 13 - Indennità una tantum
- ◆ Art. 14 - Restituzione dei contributi
- ◆ Art. 15 - Indennità di maternità
- ◆ Art. 16 - Mutui ipotecari
- ◆ Art. 17 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
- ◆ Art. 18 - Ricorsi
- ◆ Art. 19 - Prescrizione del diritto alle prestazioni
- ◆ Art. 20 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
- ◆ Art. 21 - Modalità e termini della comunicazione annuale e dei versamenti contributivi
- ◆ Art. 22 - Sistema sanzionatorio delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi scaduti a decorrere dalla data di deliberazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Delegati della Cassa (29/11/2002)
- ◆ Art. 22bis - Sistema sanzionatorio delle inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione, comunicazione dei dati reddituali e di versamento scaduti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti (31/3/10)
- ◆ Art. 23 - Norme finali

### Art. 1 - Attività istituzionali

1.1 La gestione dei trattamenti di previdenza, di assistenza, di mutua solidarietà e di quelli di previdenza e di assistenza complementari, su base volontaria, viene svolta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, in applicazione delle previsioni contenute nello Statuto, in leggi di settore che dovessero essere emanate e dei criteri e nei limiti degli stanziamenti deliberati dai competenti Organi collegiali dell'Ente.

### Art. 2 - Iscrizioni

2.1 Le iscrizioni all'Albo dei Dottori Commercialisti sono comunicate alla C.N.P.A.D.C. da parte di ciascun Consiglio dell'Ordine con periodicità trimestrale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 10, della legge n. 21/1986 e dell'art. 1, comma 8quater, della legge n. 11/1986. I dottori commercialisti iscritti all'Albo, che hanno aperto la partita IVA, sono tenuti, entro sei mesi dalla verifica, in ordine di tempo, del secondo dei due requisiti prescritti, a trasmettere alla C.N.P.A.D.C., a mezzo lettera raccomandata, la domanda di iscrizione, nella quale devono dichiarare, assumendo la responsabilità di cui alla legge n. 15/1968:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
- b) luogo di residenza e ubicazione dello studio;
- c) composizione dello stato di famiglia;
- d) Albo in cui si è iscritti e decorrenza dei periodi ininterrotti di iscrizione;
- e) numero di partita IVA, corrispondente al codice di attività specifico della professione (fino al 1991 cod. 8500, dal 1992 cod. 7412A), e data di inizio dell'attivazione, con allegazione di copia del modello rilasciato dalla competente Amministrazione finanziaria;
- f) codice fiscale;
- g) l'insussistenza di condizioni di incompatibilità previste dall'Ordinamento professionale (art. 3 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067) e dalle norme in materia di Società di revisione;
- h) la eventuale titolarità di altra posizione assicurativa presso forme di previdenza obbligatorie ovvero di trattamenti di pensione da parte di tali gestioni, in funzione di diversa attività svolta;
- i) di non essere iscritti in Albi relativi ad altre professioni, che comportino l'iscrizione obbligatoria alle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ovvero di esservi iscritti, ma di esercitare opzione a favore della C.N.P.A.D.C., con cessazione della eventuale, preesistente e diversa posizione assicurativa;
- j) gli importi dei redditi netti ai fini IRPEF e dei volumi di affari ai fini IVA, derivanti dall'esercizio della professione di dottore commercialista dichiarati ai competenti Uffici fiscali per gli anni corrispondenti a quelli per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla C.N.P.A.D.C.

2.2 La dichiarazione di responsabilità di cui sopra deve essere ugualmente trasmessa, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di mesi sei, da parte di coloro che intendono esercitare la facoltà di non iscriversi perché titolari di altre forme di previdenza obbligatoria per diversa attività svolta ovvero di altro trattamento di pensione derivante da pregressa iscrizione a tali forme di previdenza. In tale caso, alle domande deve essere acclusa la documentazione probatoria del requisito avente efficacia esonerativa.

2.3 Coloro che, iscritti anche in Albi relativi a libere professioni, diverse da quella di dottore commercialista, non possono essere iscritti alla C.N.P.A.D.C., perché già iscritti od optanti per altro ente di previdenza obbligatorio corrispondente al diverso Albo, devono trasmettere la dichiarazione di responsabilità, con le modalità e nei termini indicati al comma precedente, allegando la documentazione comprovante l'iscrizione o l'intervenuta opzione fra le diverse gestioni previdenziali.

2.4 Ai fini della regolarità della iscrizione, la Cassa accerta la sussistenza del requisito della libera professione periodicamente e, comunque, prima della erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato A), deliberati dall'Assemblea dei Delegati e dalla stessa modificabili e integrabili ai sensi dell'art. 15, lettera d), dello Statuto.

### **Art. 3 - Pensioni di vecchiaia**

3.1 La pensione di vecchiaia viene corrisposta a seguito di domanda dell'avente diritto e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le seguenti condizioni:

- compimento del 65° anno di età dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- compimento del 70° anno di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

3.2 La pensione di vecchiaia viene riconosciuta anche a favore di coloro che, dopo la maturazione dei periodi minimi di iscrizione e di contribuzione di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, si cancellino dalla Cassa, per il venir meno dei requisiti richiesti per la iscrizione obbligatoria, e compiano l'età, corrispondente a ciascuno dei suddetti periodi minimi, per tempo successivo alla cessazione dall'iscrizione, purché non abbiano richiesto il rimborso dei contributi ovvero, avendolo richiesto, abbiano restituito i contributi con rivalutazione ed interessi, a norma del comma terzo dell'art. 21 della legge n. 21/1986.

3.3 Coloro che, a norma degli articoli 26, comma 1, della legge n. 21/1986 e 9 della legge n. 45/1990, hanno compiuto il 65° anno di età fra l'1/1/1987 ed il 31/12/1992, conseguono la pensione di vecchiaia riducendo l'anzianità trentennale, di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo, per un numero di anni corrispondenti a quelli intercorrenti fra l'anno di compimento del 65° anno di età ed il 1992.

3.4 Coloro che, ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, hanno compiuto il 70° anno di età prima del 1/1/1987, conseguono la pensione di vecchiaia, purché abbiano maturato o maturino almeno venti anni di iscrizione e contribuzione effettiva.

3.5 L'ammontare della pensione spettante è pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente dell'1,75 per il numero degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali, dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 21/1986, sulla base dell'indice ISTAT relativo alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori, a quello di maturazione del diritto a pensione; il coefficiente dell'1,75% è ridotto allo 0,50% per la parte della media dei migliori dieci redditi annuali rivalutati che eccede il limite di reddito sul quale è stata corrisposta la più elevata aliquota del contributo soggettivo dovuto nell'anno di maturazione del diritto a pensione.

I coefficienti del 1,75 e dello 0,50 sono, rispettivamente, elevati a 2 ed a 0,60 per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/96. A decorrere dal 01/01/2002, i coefficienti del 2 e dello 0,6 sono ridotti

rispettivamente ad 1,75 e 0,50. Restano in vigore per le anzianità maturate a tutto il 31/12/2001 i coefficienti del 2 e dello 0,6.

3.6 Per gli anni, rientranti nella media anzidetta, per i quali è stato pagato il contributo minimo, si applica il comma terzo dell'art. 2 della legge n. 21/1986; per quelli precedenti l'entrata in vigore di tale legge, ossia precedenti il 1987, si applica l'art. 27 della stessa legge.

3.6 bis E' introdotto un limite massimo ad ogni tipo di trattamento pensionistico erogabile da parte della Cassa il cui diritto sia maturato successivamente all'entrata in vigore del limite stesso. Tale limite è pari all'importo di cui all'art. 2, c. 18, della legge 28/8/1995 n. 335, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come calcolato dall'Istat.

3.7 La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

3.7bis A decorrere dal 1/1/98 il contributo minimo soggettivo è ridotto a lit. 1.890.000, rimanendo soggetto al regime di variabilità e rivalutazione di cui agli artt. 13 e 16 della L. 21/86. Il reddito correlato, rientrante nella base temporale di riferimento per il calcolo della pensione, è determinato moltiplicando la misura minima, così ridotta, per il coefficiente 16,66. Il coefficiente 5,25 di cui all'art. 3, comma 7, è elevato a 6 per la determinazione delle pensioni minime aventi decorrenza dal 1/1/96, in considerazione dell'elevazione del coefficiente di rendimento delle pensioni, di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 25/7/95, ed a 10 per la determinazione delle pensioni minime aventi decorrenza dal 1/1/99, in considerazione della riduzione, dal 1998, della misura del contributo soggettivo minimo.

A decorrere dal 1/1/2002 il contributo minimo soggettivo è aumentato ad € 1980,00 rimanendo soggetto al regime di variabilità e rivalutazione di cui agli artt. 13 e 16 della L. 21/86.

A decorrere dal 1/1/2003 il reddito correlato rientrante nella base temporale di riferimento per il calcolo della pensione è pari a 10 volte la contribuzione minima soggettiva dovuta nell'anno precedente. In considerazione della elevazione dal 2002 della misura del contributo soggettivo minimo, a decorrere dal 1/1/2003 la misura della pensione minima è pari a quella decorrente nel 2002 (dieci volte il contributo minimo soggettivo 2001) rivalutata di anno in anno ai sensi dell'art. 16 L. 21/86.

3.7ter Dalla stessa data del 1/1/98, nei confronti di coloro si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, il contributo integrativo per i primi 3 anni di iscrizione, coincidenti con quelli iniziali di esercizio della professione, è dovuto in misura percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, senza obbligo di sottostare all'importo minimo.

3.8 La domanda di pensione di vecchiaia, datata e sottoscritta, deve essere trasmessa alla Cassa e contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, in ordine ai seguenti estremi e qualità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza;
- b) codice fiscale;
- c) decorrenza della pensione richiesta;
- d) composizione del nucleo familiare e relative generalità;
- e) dichiarazione di possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo e di esercizio della professione per gli anni ricompresi nel periodo assicurativo, nonché di adempimento degli obblighi di comunicazione annuale e di versamento dei contributi dovuti;

- f) dichiarazione specifica di non sussistenza, per il periodo assicurativo considerato ai fini pensionistici, di situazione di incompatibilità prevista dal disciplinare di accertamento dei requisiti dell'esercizio della professione emanato dall'Assemblea dei Delegati;
- g) dichiarazione di prosecuzione ovvero di cessazione della professione per cancellazione dall'Albo, ai fini del mantenimento o meno della iscrizione, utile alla liquidazione del supplemento;
- h) indicazione delle detrazioni fiscali alle quali si ha diritto e delle modalità prescelte per il pagamento della pensione mediante accredito in c/c bancario o assegno circolare non trasferibile ovvero di altri mezzi che dovessero essere indicati dalla Cassa, con riconoscimento di esonero da responsabilità della stessa ove venga prescelta forma di pagamento soggetta a fatto di smarrimento, indebita appropriazione o furto.

#### **Art. 4 Supplemento di pensione di vecchiaia**

4.1 Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, proseguono l'esercizio della professione, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione al compimento di cinque anni di iscrizione e contribuzione decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'Albo anche per premorienza. Il supplemento di pensione, in corso di maturazione, spetta al pensionato ed ai suoi superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità in proporzione agli anni di contribuzione effettivamente versati, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione definitiva per qualsiasi motivo dell'esercizio della professione, anche se l'anno d'iscrizione in corso non è interamente compiuto. L'importo massimo dei trattamenti di supplemento non potrà superare un trentesimo del limite di cui all'art. 3.6 bis del presente Regolamento per ogni anno di supplemento.

4.2 La domanda di supplemento di pensione deve riportare le stesse indicazioni contenute nella domanda di pensione di vecchiaia, salvo quanto riportato alla lettera g), nonché la data di intervenuta cancellazione dall'Albo, ove la richiesta sia presentata prima della maturazione del periodo biennale in corso.

4.3 Periodo transitorio. I titolari di pensione decorrente 1994 non avranno diritto ad altri supplementi oltre i quattro interi eventualmente maturati.

I titolari di pensione decorrente 1995 avranno diritto, oltre ai 3 bienni eventualmente già maturati, alla ulteriore sola liquidazione a decorrere dal 2002 dell'annualità di supplemento eventualmente maturato nell'anno 2001.

I titolari di pensione decorrente 1996 avranno diritto ai 3 supplementi biennali interi eventualmente maturati sino a tutto il 2001, con decorrenza 2002.

I titolari di pensione decorrente 1997 avranno diritto a 2 supplementi biennali interi eventualmente maturati più un'annualità ulteriore (5°anno) eventualmente maturata nel 2001 con decorrenza 2002. I titolari di pensione decorrente 1998 avranno diritto a 2 supplementi biennali interi eventualmente maturati più un'annualità ulteriore (5°anno) eventualmente maturata nel 2002 con decorrenza 2003.

I titolari di pensione decorrente 1999 avranno diritto ad 1 supplemento biennale intero eventualmente maturato più una quota triennale eventualmente maturata a tutto il 2003 a decorrere dal 2004. I titolari di pensione decorrente 2000 avranno diritto ad un solo supplemento biennale eventualmente maturato sino al 2001, più una quota triennale eventualmente maturata a tutto il 2004 a decorrere dal 2005.

I titolari di pensione decorrenti dal 2001 avranno la liquidazione dell'intero nuovo unico supplemento quinquennale.

### **Art. 5 - Pensione di anzianità**

5.1 La pensione di anzianità è corrisposta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a coloro che, indipendentemente dal compimento di una prestabilita età, abbiano compiuto almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni che disciplinino diversamente i requisiti necessari per accedere al trattamento.

5.2 La corresponsione del trattamento è incompatibile con il mantenimento della iscrizione a qualsiasi Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

5.3 Il trattamento viene revocato con decorrenza dal momento in cui si verifica la incompatibilità, se questa insorge per tempo successivo al riconoscimento della pensione.

5.4 I criteri di determinazione e di calcolo della pensione di anzianità sono gli stessi stabiliti per la pensione di vecchiaia.

5.5 La domanda di pensione di anzianità deve essere trasmessa alla C.N.P.A.D.C., datata e sottoscritta, e contenere, oltre alle indicazioni già stabilite per la pensione di vecchiaia, la dichiarazione di responsabilità afferente la intervenuta cancellazione dall'Albo dei dottori commercialisti in data precedente quella di decorrenza della pensione di anzianità e la insussistenza delle altre condizioni di incompatibilità.

### **Art. 6 - Pensione di invalidità**

6.1 L'iscritto ha titolo al riconoscimento della pensione di invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- b) l'iscritto abbia compiuto almeno 10 anni, o 5 anni se l'invalidità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

6.2 I difetti fisici o mentali e le infermità invalidanti possono preesistere al rapporto previdenziale, ma in tali casi, deve esserci stato successivo aggravamento e devono essere sopraggiunte nuove infermità che hanno provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

6.3 La misura della pensione, compreso il minimo, è determinata con gli stessi criteri di calcolo validi per la pensione di vecchiaia; tuttavia: gli anni ai quali viene commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino al raggiungimento di un massimo di anni 35, ove l'iscritto non disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura superiore complessivamente a L. 24.000.000, rivalutabili ai sensi dell'art. 16 della legge n. 21/1986 (pari a L. 41.024.126 per l'anno 1998), risultanti dalla media del triennio precedente la domanda di pensione; in tale caso, il beneficio è sospeso, ove il titolare del trattamento non dimostri l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso; la misura della pensione è pari al 70% del valore ottenuto, fermo il minimo.

6.4 Il pensionato per invalidità che prosegua l'esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.

6.5 La pensione di invalidità viene corrisposta, su domanda dell'iscritto, datata e sottoscritta, contenente la dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, in ordine, oltre che agli estremi e qualità di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), del comma ottavo dell'art. 3, anche alle seguenti condizioni e circostanze:

- riduzione della capacità all'esercizio della professione, nei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, risultanti da allegato certificato medico;
- ammontare dei redditi, imponibili o esenti da imposte, diversi da quello professionale, dichiarati nel triennio precedente la domanda;
- dichiarazione di cessazione della professione al fine della cessazione dall'iscrizione alla Cassa, ove non si intenda proseguire il rapporto assicurativo per le finalità di cui al precedente comma 4.

### **Art. 7 - Pensione di inabilità**

7.1 L'iscritto ha titolo al riconoscimento della pensione di inabilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione;
- b) la inabilità sopravvenga al compimento di 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero, in caso di inabilità causata da infortunio, risulti trasmessa alla Cassa la domanda di iscrizione in data precedente la verifica dell'evento. In tale secondo caso, ove l'Associato non possa far valere il requisito minimo di contribuzione quinquennale, si provvede al trasferimento dal fondo assistenza al fondo previdenza della riserva matematica necessaria per la relativa copertura assicurativa.

7.2 La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

7.3 La misura della pensione è determinata con gli stessi criteri indicati al comma 3 dell'art. 6 in materia di pensione di invalidità, senza applicazione della riduzione del 70%.

7.4 La pensione di inabilità viene corrisposta su domanda dell'iscritto, datata e sottoscritta, contenente la dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, in ordine, oltre che agli estremi e qualità di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h) del comma 8 dell'art. 3, anche alle seguenti condizioni e circostanze: esclusione della capacità all'esercizio della professione in modo permanente e totale, per malattia o infortunio, nei termini di cui al precedente comma 1, lettera a), risultante da allegato certificato medico; ammontare dei redditi, imponibili o esenti da imposte, diversi da quello professionale, dichiarati nel triennio precedente la domanda.

7.5 Ove l'invalidità o l'inabilità siano state conseguenza di infortunio, ai casi di risarcimento e di surroga della Cassa nel diritto al risarcimento, si applica l'art. 6, commi secondo, terzo e quarto della legge 21/86.

### **Art. 8 - Accertamento delle invalidità e delle inabilità**

8.1 L'accertamento delle invalidità e delle inabilità, nonché le modalità delle revisioni periodiche e delle relative conseguenze sono disciplinati dall'allegato B) al presente Regolamento, che può essere modificato o integrato a norma dell'art. 15, lett. e), dello Statuto.



**Art. 9 - Pensione indiretta**

9.1 La pensione indiretta spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso, al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, e, in sua mancanza ovvero dopo la sua morte, ai figli minorenni ed ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, dell'iscritto che decede senza diritto a pensione e dopo aver compiuto almeno dieci anni o, se il decesso è causato da infortunio, dopo aver trasmesso alla Cassa la domanda di iscrizione in data precedente la verifica dell'evento. In tale secondo caso, ove l'Associato non possa far valere il requisito minimo di contribuzione quinquennale, si provvede al trasferimento dal fondo assistenza al fondo previdenza *della riserva matematica necessaria per la relativa copertura assicurativa* minimo.

9.2 .“La misura della pensione spettante è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto, con riferimento all'anzianità maturata, fermo l'importo minimo:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio minorenne e maggiorenne inabile a proficuo lavoro, se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene tra loro ripartito il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100%.

9.3 La misura della pensione spettante ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, in mancanza del coniuge o alla sua morte, è pari:

- in caso di un solo figlio, al 60% della pensione di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto con riferimento all'anzianità maturata, fermo l'importo minimo,
- in caso di due figli, all'80% della pensione di vecchiaia come sopra calcolata, suddiviso in parti uguali,
- in caso di tre o più figli al massimo complessivo del 100% della pensione di vecchiaia, come sopra calcolata, suddiviso in parti uguali.

9.4 Ai fini previdenziali, si considerano minorenni, in assenza di frequenza di corsi di studio, i figli fino al compimento dei 18° anno di età; il limite di età è elevato fino al compimento del 21° anno per gli studenti di scuole medie e professionali ed al compimento del 26° anno per gli studenti che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio.

9.5 I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

9.6 La pensione indiretta spetta anche ai superstiti, sopra indicati, del dottore commercialista che sia stato iscritto alla Cassa per almeno 30 o 25 anni prima di essersi cancellato e che, avendo mantenuto i contributi presso la Cassa, deceda prima, rispettivamente, del compimento di anni 65 o 70, per aver titolo alla pensione di vecchiaia.

9.7 La pensione indiretta viene corrisposta, su domanda dell'avente diritto, datata e sottoscritta, contenente la dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, in ordine ai seguenti fatti e qualità:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza, nonché codice fiscale dell'avente diritto;
- b) nome cognome, data e luogo di nascita e data del decesso dell'iscritto;
- c) data in cui è stato contratto il matrimonio;

- d) indicazione delle generalità e dei requisiti posseduti da altri superstiti per aver titolo alle maggiorazioni;
- e) non intervenienza di fatti impeditivi dell'acquisizione del diritto (ad es. passaggio a nuove nozze, divorzio nei limiti rilevanti per legge o sentenza della Corte Costituzionale);
- f) composizione del nucleo familiare;
- g) detrazioni fiscali alle quali si ha diritto;
- h) modalità di pagamento della pensione, con esonero da responsabilità della Cassa come indicato al comma 8, lettera h), dell'art. 3.

#### **Art. 9bis - Computazione del periodo assicurativo ai fini pensionistici**

Il periodo minimo di assicurazione richiesto per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di inabilità ed indiretta si considera compiuto ove, nel corso dell'ultimo anno, l'iscritto perda, per fatto indipendente dalla sua volontà, taluno dei requisiti richiesti per l'iscrizione obbligatoria. In tali casi, tuttavia, le pensioni di vecchiaia e di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'ultimo anno.

#### **Art. 9ter - Riscatto corsi universitari e servizio militare**

Il periodo legale del corso di laurea in Economia e Commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equipollenti ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista, è riscattabile.

Sono analogamente riscattabili il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di anni 2.

I periodi cui ai commi 1 e 2 possono essere riscattati in tutto od in parte, purché non siano stati richiesti ed ottenuti presso la Cassa od altro Ente previdenziale, e non possono essere coincidenti con altri periodi considerati nell'anzianità assicurativa posseduta presso taluna delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché superiori a mesi 6, rilevano come anno intero.

I documenti da allegare alla domanda, considerati necessari, devono essere presentati entro il termine di centoventi giorni - prorogabile di ulteriori centoventi giorni su richiesta dell'interessato - dalla data di ricezione della richiesta degli stessi da parte della Cassa inviata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, pena il rigetto della domanda stessa.

L'onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/90 n. 45.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato in unica soluzione ovvero con le modalità di cui all'art. 2, comma 3 e art. 4, comma 2, della L. 5/3/90, n. 45.

#### **Art. 10 - Pensione di reversibilità**

10.1 La pensione di reversibilità spetta nei casi, con la decorrenza, alle condizioni e nella misura di cui all'art. 9, alle stesse categorie di superstiti, ivi indicate, del deceduto già titolare del diritto a pensione diretta.

10.2 La domanda di pensione va redatta e sottoscritta, osservando le stesse modalità di compilazione indicate all'art. 9.

**Art. 11 - Norme comuni alle pensioni indirette di reversibilità**

11.1 Le quote delle pensioni indirette e di reversibilità erogate per ogni figlio a carico o per i soli figli superstiti non costituiscono maggiorazioni alle quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari.

11.2 Per casi e condizioni non previsti e disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

**Art. 12**

12.1 Le pensioni annue a carico della C.N.P.A.D.C. vengono erogate in tredici mensilità, di pari importo, con arrotondamento alle mille lire superiori e con cadenza non superiore al bimestre.

12.2 Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 21/1986.

**Art. 13 - Indennità una tantum**

13.1 L'indennità una tantum è costituita dalla integrazione fino a L. 10.000.000 delle somme spettanti a titolo di rimborso dei contributi soggettivi e maggiorazioni per interessi legali in favore dei superstiti che, legati al defunto dal grado di parentela a tal fine necessario, non possono far valere il diritto a pensione indiretta.

13.2 La prestazione è corrisposta su domanda, datata e sottoscritta, dagli aventi titolo, da compilare con le indicazioni previste per la domanda di pensione indiretta.

**Art. 14 - Restituzione dei contributi**

14.1 L'iscritto che cessa dall'iscrizione senza avere maturato i requisiti per la pensione ha diritto, su domanda, alla restituzione dei contributi soggettivi, versati per gli anni dal 1987 in poi, maggiorati degli interessi legali, dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti nonché, per ciascun anno di iscrizione anteriore al 1987, ad una somma forfettaria di L. 447.463, oltre gli interessi legali dal 1° gennaio 1987.

14.2 Il rimborso di cui sopra spetta anche agli eredi che non abbiano diritto a pensione indiretta, in caso di decesso dell'iscritto intervenuto prima di aver maturato il diritto a pensione.

14.3 In caso di nuova iscrizione all'Albo e/o di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, l'iscritto che ha richiesto il rimborso dei contributi può ripristinare il periodo progressivo di anzianità,

restituendo alla Cassa la somma dei contributi rimborsati, rivalutata in base alla variazione dell'indice rilevato dall'ISTAT per prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo dall'anno del rimborso all'anno della iscrizione, maggiorato degli interessi al tasso del 10% a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

14.4 La prescrizione dei contributi e degli accessori si compie con il decorso di dieci anni.

#### **Art. 15 - Indennità di maternità**

15.1 Ai dottori commercialisti di sesso femminile, iscritte alla Cassa, è attribuita l'indennità di maternità prevista dalla legge 11/12/1990, n. 379 per l'astensione dall'attività durante il periodo di gravidanza e puerperio ricompreso fra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data di verifica di tale evento.

15.2 L'indennità è riconosciuta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale, percepito e denunciato nel secondo anno precedente a quello della domanda, fatta salva la misura minima stabilita dalla citata legge.

15.3 L'indennità spetta, altresì, alle condizioni e nella misura previste dalla stessa legge, nei casi di interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese, di adozione o affidamento in preadozione di bambino di età non superiore ad anni sei all'atto dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare, di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

15.4 La domanda, datata e sottoscritta, deve contenere la dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge n. 15/1968, in ordine alle qualità, ai fatti ed alle circostanze rilevanti agli effetti del riconoscimento dell'indennità.

#### **Art. 16 - Mutui ipotecari**

16.1 Gli iscritti alla Cassa, in regola con i requisiti di iscrizione e di contribuzione per almeno un quinquennio, possono chiedere di essere ammessi, nei limiti dello stanziamento annuale deliberato con il bilancio di previsione, alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto, costruzione o restauro della casa di abitazione ovvero dell'unità immobiliare adibita a studio professionale.

16.2 Le domande devono essere prodotte in linea con le disposizioni regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti**

17.1 I dottori commercialisti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla data di entrata in vigore della legge 15/4/1985, n. 140.

17.2 La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in

essere, dal 1° gennaio 1985, fatti salvi gli effetti della prescrizione quinquennale e per le pensioni future, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

17.3 La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo.

17.4 Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 4-12 aprile 1990, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, la dichiarazione sostitutiva, a firma autenticata, attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 15/1968.

17.5 La domanda deve dare atto della appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) ex combattenti della guerra 1935/1936 e 1940/1945;
- b) partigiani combattenti;
- c) mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili di guerra e reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili a proficuo lavoro in esito a lesioni o infermità contratte a causa della deportazione o dell'internamento;
- d) vedove di guerra;
- e) profughi;
- f) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra;
- g) deportati;
- h) perseguitati politici o razziali.

17.6 La domanda deve altresì contenere la dichiarazione dell'assenza del titolo a godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico.

#### **Art. 18 - Ricorsi**

18.1 Avverso i provvedimenti in materia di prestazioni e di rimborso dei contributi, adottati dalla Giunta Esecutiva, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla loro comunicazione ai sensi dello Statuto e al fine della formazione della decisione definitiva da impugnare, ove ricorrano gli estremi, presso l'autorità giudiziaria.

18.2 Il ricorso si intende rigettato, ove non venga deciso entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

#### **Art. 19 - Prescrizione del diritto alle prestazioni**

19.1 Il diritto alle prestazioni della Cassa si prescrive con il decorso di cinque anni.

#### **Art. 20 - Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive**

20.1 I soggetti che presentano alla Cassa domande o istanze possono comprovare gli stati, i fatti e le qualità di cui all'art. 3 della legge n. 15/1968 a mezzo di dichiarazioni sostitutive, attenendosi alla disciplina deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 - Modalità e termini della comunicazione annuale e dei versamenti contributivi**

21.1 I termini e le modalità della comunicazione annuale alla Cassa dell'ammontare dei redditi professionali ai fini IRPEF e dei volumi di affari ai fini IVA, dichiarati per ciascun anno, da parte di tutti gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale, nonché i termini e le modalità dei versamenti dei contributi soggettivo ed integrativo, sia per quanto attiene alle misure minime che alle eccedenze a conguaglio, eventualmente dovute, sono disciplinati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 22 - Sistema sanzionatorio delle inadempienze connesse agli obblighi contributivi  
scaduti a decorrere dalla data di deliberazione dello stesso  
da parte dell'Assemblea dei Delegati della Cassa (29/11/2002)**

22.1 - Tardiva iscrizione

22.1.1 - In caso di ritardata/omessa domanda di iscrizione, l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti (intendendo per essi minimi ed eccedenze), rivalutati in base alle tabelle di cui al c. 2 dell'art. 15 della L. 21/86, una penalità pari al 10% dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 120,00, qualora l'ammontare complessivo della penalità applicata fosse a tale limite inferiore.

22.1.2 - Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività, non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione.

22.2 - Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali

22.2.1 - La ritardata comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, L. 21/86, presentata o trasmessa telematicamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo di trasmissione che ne consenta la rilevazione di data certa:

- entro il termine previsto per il versamento delle relative eccedenze contributive, comporta la sanzione pari al 6% del contributo dovuto a titolo di eccedenze, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di Euro 50,00, qualora l'ammontare della sanzione fosse a tale limite inferiore;
- oltre il termine previsto per il versamento delle relative eccedenze contributive ed entro la scadenza prevista per la comunicazione dell'anno successivo, comporta la sanzione pari al 10% del contributo dovuto a titolo di eccedenze, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di Euro 100,00, qualora l'ammontare della sanzione fosse a tale limite inferiore.

Il valore della sanzione non può comunque superare nel primo caso l'importo massimo di Euro 250,00 e nel secondo caso l'importo massimo di Euro 600,00.

22.2.2 - La omessa comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, L. 21/86, comporta la sanzione pari al 25% del contributo dovuto a titolo di eccedenze, con obbligo di corresponsione dell'importo

minimo di Euro 200,00, qualora l'ammontare della sanzione fosse a tale limite inferiore. Il valore della sanzione non può comunque superare l'importo massimo di Euro 2.000,00.

Si intende omessa la comunicazione presentata o trasmessa telematicamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo di trasmissione che ne consenta la rilevazione di data certa, oltre la scadenza prevista per la comunicazione dell'anno successivo.

### 22.3 - Infedele comunicazione dei dati reddituali

22.3.1 - L'infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della L. 21/86 comporta la sanzione pari al 100% del contributo evaso o del contributo soggettivo non dovuto derivante dal maggior reddito netto professionale di cui all'art. 10, L. 21/86 comunicato alla Cassa rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF.

22.3.2 - Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari difforme rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.

### 22.4 - Tardivo versamento delle eccedenze contributive

22.4.1 - Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 dell'art.18, L. 21/86, comporta una maggiorazione pari al 6% di quanto dovuto a titolo di eccedenze tardivamente versate e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora al tasso d'interesse legale pro-tempore vigente, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo pari ad Euro 30,00 qualora la sommatoria della sanzione e degli interessi di mora fosse a tale limite inferiore.

### 22.5 - Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali contestuale al tardivo versamento delle eccedenze contributive

22.5.1 - Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa contestualmente al tardivo pagamento delle eccedenze contributive, è dovuto l'importo derivante dalla sommatoria delle maggiorazioni e degli interessi previsti per ciascuna inadempienza.

22.5.2 - Gli interessi di mora al tasso legale pro tempore vigente decorrono comunque sempre dalla data di scadenza prevista per il pagamento delle eccedenze contributive relative alla comunicazione ritardata, omessa o infedele.

### 22.6 - Reiterazione di infrazioni relativamente agli obblighi di comunicazione

22.6.1 - In caso di ripetuta omissione e/o infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica, la Cassa trasmette segnalazione in merito all'Ordine di appartenenza dell'obbligato.

### 22.7 - Reiterazione di infrazioni relativamente agli obblighi di versamento

22.7.1 - In caso di ripetuta omissione di versamento delle eccedenze contributive, anche a seguito di iscrizione a ruolo delle stesse, la Cassa trasmette segnalazione in merito all'Ordine di appartenenza dell'obbligato.

22.8 - Validità della comunicazione dei dati reddituali e del versamento dei contributi dovuti ai fini interruttivi della tardività d'iscrizione

22.8.1 - Esclusivamente ai fini interruttivi della tardività di iscrizione, la comunicazione dei dati reddituali e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta, comunque entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.

22.9 - Disposizioni di carattere generale

22.9.1 - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle inadempienze connesse agli obblighi scaduti a decorrere dalla data di deliberazione delle stesse da parte dell'Assemblea dei Delegati della Cassa (29/11/2002).

**Art. 22bis - Sistema sanzionatorio delle inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione, comunicazione dei dati reddituali e di versamento scaduti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti (31/3/10)**

22 bis.1 - Tardiva iscrizione

22 bis.1.1 - In caso di ritardata/omessa domanda di iscrizione, l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti (intendendo per essi minimi ed eccedenze), rivalutati in base alle tabelle di cui al c. 2 dell'art. 15 della L. 21/86, una penalità pari al 10% dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 150,00, qualora l'ammontare complessivo della penalità applicata fosse a tale limite inferiore.

22 bis.1.2 - Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività, non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione.

22 bis.2 - Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali

22 bis.2.1 - La ritardata comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, L. 21/86, presentata o trasmessa telematicamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo di trasmissione che ne consenta la rilevazione di data certa:

- entro il termine previsto per il versamento delle relative eccedenze contributive, comporta la sanzione fissa di importo pari ad € 100,00, qualora siano dovute eccedenze sulla base dei dati reddituali comunicati;
- oltre il termine previsto per il versamento delle relative eccedenze contributive ed entro la scadenza prevista per la comunicazione dell'anno successivo, comporta la sanzione fissa pari ad € 250,00, comunque dovuta anche in assenza di eccedenze dovute.

22 bis.2.2 - La omessa comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, L. 21/86, comporta la sanzione fissa pari ad € 500,00, comunque dovuta, anche in assenza di eccedenze dovute.



Si intende omessa la comunicazione presentata o trasmessa telematicamente o spedita a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo di trasmissione che ne consenta la rilevazione di data certa, oltre la scadenza prevista per la comunicazione dell'anno successivo.

22 bis.3 - Infedele comunicazione dei dati reddituali

22 bis.3.1 - L'infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della L. 21/86 comporta la sanzione pari al 60% del contributo evaso o del contributo soggettivo non dovuto derivante dal maggior reddito netto professionale di cui all'art. 10, L. 21/86 comunicato alla Cassa rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini IRPEF.

22 bis.3.2 - Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari difforme rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.

22 bis.4 - Tardivo versamento delle eccedenze contributive

22 bis.4.1 - Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 dell'art.18, L. 21/86, comporta una maggiorazione pari al 6% di quanto dovuto a titolo di eccedenze tardivamente versate e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora al tasso d'interesse legale pro-tempore vigente, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo pari ad € 60,00 qualora la sommatoria della sanzione e degli interessi di mora fosse a tale limite inferiore.

22 bis.5 - Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali contestuale al tardivo versamento delle eccedenze contributive

22 bis.5.1 - Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa contestualmente al tardivo pagamento delle eccedenze contributive, è dovuto l'importo derivante dalla sommatoria delle maggiorazioni e degli interessi previsti per ciascuna inadempienza.

22 bis.5.2 - Gli interessi di mora al tasso legale pro tempore vigente decorrono comunque sempre dalla data di scadenza prevista per il pagamento delle eccedenze contributive relative alla comunicazione ritardata, omessa o infedele.

22 bis.6 - Reiterazione di infrazioni relativamente agli obblighi di comunicazione

22 bis.6.1 - In caso di ripetuta omissione e/o infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica, la Cassa trasmette segnalazione in merito all'Ordine di appartenenza dell'obbligato.

22 bis.7 - Reiterazione di infrazioni relativamente agli obblighi di versamento

22 bis.7.1 - In caso di ripetuta omissione di versamento delle eccedenze contributive, anche a seguito di iscrizione a ruolo delle stesse, la Cassa trasmette segnalazione in merito all'Ordine di appartenenza dell'obbligato.

22 bis.8 - Validità della comunicazione dei dati reddituali e del versamento dei contributi dovuti ai fini interruttivi della tardività d'iscrizione

22 bis.8.1 - Esclusivamente ai fini interruttivi della tardività di iscrizione, la comunicazione dei dati reddituali e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta, comunque entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.

22 bis.9 - Disposizioni di carattere generale

22 bis.9.1 - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti e si applicano esclusivamente alle inadempienze connesse agli obblighi scaduti a decorrere

dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti.

**Art. 23 - Norme finali**

23.1 I testi recanti la disciplina delle domande e degli adempimenti afferenti le iscrizioni, le prestazioni ed il versamento dei contributi, richiamati o allegati al presente Regolamento, possono essere tutti integrati e/o modificati con il rispetto delle procedure e delle competenze individuate nello Statuto.

**Testo Coordinato Delle Deliberazioni Di Comitato Dei Delegati n. 1  
del 26/6/87, n. 3 del 27/6/90 e n. 5 del 24/6/94  
Sui Criteri Di Accertamento Della Professionalità  
(Provvedimento adottato dal Comitato dei Delegati nella riunione del 24/6/94)**

Il Comitato dei Delegati,

- vista la legge 3/2/63, n. 100, istitutiva della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
- vista la legge 29/1/86, n. 21, con particolare riferimento all'art. 22, comma 3;
- avuta presente l'esigenza di stabilire i criteri sulla base dei quali gli Organi Amministrativi competenti della Cassa debbono procedere ad accertare la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione agli effetti dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali a favore dei soggetti legittimati ed obbligati all'iscrizione ed al mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa;
- rilevato che la definizione giuridica dello "esercizio professionale" implica continuità dello svolgimento dell'attività e che, quindi, la specificazione del requisito della continuità, agli effetti dell'obbligatorietà dell'iscrizione, contenuto nel 1° comma dell'art. 22 sopra richiamato, abbia rafforzativamente escluso la rilevanza, agli effetti della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogabili dalla Cassa, di attività sporadiche ed occasionali;
- rilevato, altresì, che il perseguimento del fine di lucro costituisce connotato intrinseco ed effettuale dell'esercizio professionale continuativo dell'attività, in aderenza anche al sistema contributivo-previdenziale della Cassa, inclusa la considerazione delle misure minime dei versamenti, con il temperamento, peraltro, dell'operatività del principio solidaristico;
- considerato, quindi, che, pur differenziatamente in rapporto a situazioni di carattere generale, l'accertamento del requisito dell'esercizio professionale continuativo non possa prescindere dall'individuazione di opportuni criteri parametrici che abbiano riferimento al volume di affari IVA ed al reddito professionale conseguito, avuto, tuttavia, riguardo alla caratteristica di intermittenza che può afferire il flusso di affari di tale specifica attività e, quindi, alla necessità di individuare parametri validi pluriennali di esercizio attività;
- ritenuto che la considerazione differenziata di situazioni di carattere generale agli effetti della determinazione dei criteri parametrici, utili all'accertamento del requisito dell'esercizio professionale continuativo, implichi la valutazione non solo delle posizioni legislativamente considerate, riportate all'art. 22, comma 4, della legge di riforma dell'ordinamento previdenziale della Cassa, ma anche delle posizioni di coloro che intraprendono l'attività ovvero proseguono la stessa oltre il compimento di età necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero dopo l'ottenimento della pensione di invalidità a causa di infermità o di infortunio;
- considerato, infine, che l'attività professionale giuridicamente rilevante per il conseguimento dei diritti previdenziali non possa essere se non quella svolta legittimamente nell'osservanza delle

norme dell'Ordinamento di categoria, con esclusione, quindi, della computazione nell'anzianità assicurativa di periodi temporali, durante i quali l'attività sia svolta in una delle condizioni di incompatibilità individuate dall'art. 3 del D.P.R. 27/10/1953 n. 1067, e sue eventuali integrazioni e modificazioni, nonché da leggi speciali;

- sentito il Direttore Generale della Cassa, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge n. 21/1986;
- a maggioranza dei voti espressi;

**d e l i b e r a**

gli Organi amministrativi competenti della Cassa provvedono ad accertare la sussistenza del requisito dell'esercizio professionale con periodicità quinquennale e, comunque, prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) per i primi tre anni dall'inizio dell'attività, da parte del dottore commercialista, la sussistenza del requisito è da individuarsi negli atti di organizzazione della stessa che abbiano esaurito la fase preparatoria e lascino dedurre nel soggetto la ferma intenzione di esercitare, con carattere di stabilità, detta attività; costituisce momento iniziale della fase preparatoria e rivelatore di detta intenzione, agli effetti dell'obbligo di iscrizione alla Cassa, l'attivazione di partita agli effetti dell'IVA, tipizzata dal codice di individuazione dell'attività di dottore commercialista;
- 2) dopo i termini previsti al punto 1), la sussistenza del requisito dell'esercizio professionale continuativo è accertata al raggiungimento di uno dei seguenti limiti delle medie quinquennali riferibili al periodo decorrente dal 1992:

volume di affari IVA di L. 18.000.000=                      oppure  
reddito derivante dall'esercizio della professione di L. 12.000.000=.

Per i redditi professionali conseguiti in forma associata i limiti si intendono riferiti ad ogni singolo partecipante all'associazione professionale.

Gli indicati limiti sono rivalutabili per ciascun anno iniziale di ciascun quinquennio, in modo corrispondente alla rivalutazione del parametro di base prescelto, costituito dal quintuplo del contributo minimo (ossia dal decuplo del contributo minimo ridotto alla metà);

- 3) nei confronti di coloro che proseguono l'attività per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla parametrizzazione di cui al punto 2) per gli ultimi cinque anni necessari a completare il periodo minimo richiesto per l'attribuzione del trattamento di vecchiaia;
- 4) nei confronti di coloro che proseguono l'esercizio della professione per il periodo successivo al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 21/1986 citata in premessa, il criterio parametrico di cui al precedente punto 2) è ridotto in proporzione alla percentuale di perdita della capacità dell'esercizio professionale legalmente accertata;
- 5) nei confronti dei soggetti indicati nel comma 4° dell'art. 22 della legge n. 21/1986 si prescinde, agli effetti della conservazione dell'anzianità di iscrizione alla Cassa, dall'accertamento del criterio parametrico di cui al punto 2), salvo il caso, da ritenersi non incluso nella disposizione, di fissazione di residenza, e non di pura permanenza, all'estero, ancorché motivata da ragioni di studio;
- 6) non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all'anno o multipli di esso, durante i quali l'attività professionale sia stata svolta in una delle condizioni di incompatibilità, salvo che la ricorrenza in concreto

dell'incompatibilità non sia stata o non venga esclusa dagli Organi amministrativi o giurisdizionali competenti a pronunciarsi in materia, ai sensi della normativa contenuta nell'ordinamento professionale di categoria di cui al D.P.R. n. 1067/1953 e sue successive integrazioni o modificazioni ovvero in leggi speciali;

in presenza di situazioni diverse da quelle contemplate nel comma 4° dell'art. 22 della legge n. 21/1986, che abbiano comportato inattività professionale, per periodo non superiore ad anni tre, per cause di forza maggiore o per eventi non usuali aventi carattere generale e notorio, il Consiglio di Amministrazione della Cassa è autorizzato ad assumere determinazioni in punto di accertamento del requisito dell'esercizio professionale anche in deroga a quanto stabilito ai precedenti punti, che tengano conto della inattività professionale dovuta a comprovata dipendenza della stessa dagli eventi eccezionali anzidetti; gli interessati, prima della cancellazione dalla Cassa, ove non superino i valori minimi reddituali come sopra fissati, possono, altresì, produrre al Consiglio di Amministrazione documentazione, asseverata dall'Ordine di appartenenza, avente ad oggetto eventuali fatti e situazioni particolari, di carattere contingente, tali da poter giustificare una moderata discontinuità dei redditi e dei volumi di affari IVA conseguiti e dichiarati; per gli anni dal 1963 al 1986 la sussistenza del requisito dell'esercizio della libera professione è accertato sulla base dei criteri già in vigore. Peraltro, la valutazione del requisito, limitatamente ai periodi di inizio attività, ai periodi di infermità comprovata per tempo non superiore ad un quinquennio, in assenza di domanda di pensione di invalidità, ed ai periodi terminali dell'anzianità assicurativa richiesta per l'acquisizione della pensione di vecchiaia da parte degli ultra sessantacinquenni, è effettuata con applicazione dei criteri più favorevoli introdotti con la presente deliberazione.

**IL SEGRETARIO**  
F.to (Fausto Maroncelli)

**IL PRESIDENTE**  
F.to (Aldo Sanchini)

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLA INABILITA' E DELL'INVALIDITÀ  
(art. 6, comma 1, della legge 29.1.1986, n. 21)**

**TITOLO I  
PENSIONE DI INABILITA'**

**Art. 1 Domanda e documentazione**

L'iscritto alla Cassa, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 L. 21/86 e dall'art. 17 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "inabilità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:

- a) certificato medico che attesti, in caso di malattia, la sussistenza di incapacità permanente e totale all'esercizio professionale, con l'indicazione della eziopatogenesi e della anamnesi, che individui anche l'epoca della insorgenza dell'incapacità in misura totale e con carattere permanente;
- b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, in caso di infortunio, dalla documentazione comprovante:
  - 1) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
  - 2) i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'infortunio;
  - 3) il titolo della corresponsione all'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

**Art. 2 Commissione medica di accertamento designata dalla Cassa**

Ricevuta la domanda, la Cassa demanda l'accertamento dello stato di inabilità del richiedente a Commissione medica, avente sede nel distretto dell'Ordine professionale di appartenenza dell'iscritto, presieduta da medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o primario ospedaliero della materia specialistica o medico provinciale o di struttura equipollente e composta da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della Commissione medica sono nominati dalla Cassa che può eventualmente rivolgere richiesta di segnalazione al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di appartenenza dell'iscritto ovvero a componente locale dell'Assemblea dei delegati.

Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere, davanti alla Commissione, da consulente di parte, il quale potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnatogli dalla stessa Commissione.

**Art. 3 Attribuzioni della Commissione medica**

La Commissione medica di cui al precedente art. 2 procede alla stesura di referto-verbale contenente ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità, alla data della sua insorgenza, alla data in cui è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio professionale, alla

motivazione di tale esclusione ed alla revisionabilità della condizione di inabilità.

La Commissione dovrà allegare al referto tutta la documentazione significativa prodotta dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti supplementari richiesti dalla Commissione nonché le eventuali osservazioni dei consulenti di parte.

#### **Art. 4 Accertamento medico eseguito sulla base di apposita convenzione**

In alternativa alla procedura di cui al precedente art. 2, l'accertamento tecnico-sanitario dell'inabilità può essere demandato ad una struttura pubblica o ad un Ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la Cassa abbia stipulato apposita convenzione.

La convenzione deve garantire:

- l'affidamento dell'accertamento ad un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
- la tempestività nell'effettuazione dell'accertamento;
- l'effettuazione dell'accertamento presso la struttura più vicina all'interessato
- l'omogeneità della valutazione su tutto il territorio nazionale
- la consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria
- la tutela dei dati personali a norma del Dlgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dell'avvenuto accertamento medico verrà data informazione alla Cassa, con apposita documentazione, con le modalità stabilite dalla predetta convenzione.

#### **Art. 5 Provvedimenti della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva della Cassa, esaminata la documentazione di cui agli artt. 3 e 4, accoglie o respinge la domanda di pensione.

Il provvedimento è comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato con l'assegnazione del termine di mesi tre dalla ricezione entro il quale, ove non vi abbia già provveduto, dovrà procedere alla cancellazione dall'Albo, a pena di revoca della deliberazione concessiva.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione con le modalità e nel termine di cui al successivo articolo 7.

#### **Art. 6 Revisione e revoca della pensione**

Entro dieci anni dal riconoscimento della pensione, la Giunta Esecutiva può, in ogni tempo, assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, incaricando dell'accertamento la Commissione prescelta con i criteri di cui all'art. 2 o da parte di struttura pubblica o di altro Ente pubblico di dimensione nazionale con cui la Cassa abbia stipulato apposita convenzione, come previsto dal precedente art. 4.

#### **Art. 7 Ricorsi avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva**

Il ricorso contro il provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva sulla domanda di pensione ovvero in

materia di revoca è proponibile, davanti al Consiglio di Amministrazione della Cassa, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Agli effetti della tempestività della proposizione dei ricorso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale di accettazione, ove l'atto di ricorso non venga direttamente presentato all'Ente.

Il ricorrente può chiedere, motivando in ordine alla richiesta, di essere sottoposto a nuova visita medica (visita "di appello") che verrà effettuata o in applicazione di quanto previsto dalla convenzione di cui al precedente art. 4 o in applicazione dell'art. 8 che segue.

#### **Art. 8 Commissione medica di appello**

La Commissione medica di appello ha sede in Roma ed è nominata dalla Cassa secondo i criteri di cui al precedente art. 2, primo comma.

Non possono far parte della Commissione medica di appello i membri delle Commissioni di primo grado.

In ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato, risultante da certificato medico motivato, a recarsi presso detta Commissione, la visita in sede di appello viene disposta nel luogo di residenza del richiedente, provvedendosi alla nomina di apposita Commissione di appello locale nei modi indicati ai commi primo e secondo del presente articolo.

Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da consulente di parte a proprie spese.

#### **Art. 9 Documentazione clinica ed accertamento**

Il richiedente la pensione di inabilità è tenuto a produrre presso le Commissioni mediche la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.

Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico della Cassa.

#### **Art. 10 Decesso del richiedente la pensione di inabilità**

Ove il richiedente la pensione di inabilità deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano stati ultimati i relativi accertamenti, la Commissione medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.

Ove detta valutazione concluda per l'accertamento della inabilità, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

### **TITOLO II PENSIONE DI INVALIDITA'**

#### **Art. 11 Domanda e documentazione**

L'iscritto alla Cassa - in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 L. 21/86 e dall'art. 16 del



Regolamento di disciplina del regime previdenziale - che intende ottenere il riconoscimento della pensione di "invalidità", deve produrre domanda in carta semplice alla quale dovrà allegare la seguente documentazione, necessaria all'accertamento medico-legale:

- a) certificato medico che attesti in caso di malattia, la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi della infermità, l'anamnesi, con l'indicazione dell'epoca della insorgenza della incapacità in misura superiore a 2/3;
- b) il certificato medico di cui al punto a) deve essere accompagnato, in caso di infortunio, dalla documentazione comprovante:

- 1. l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
- 2. i fatti e le responsabilità di chi abbia provocato l'infortunio;
- 3. il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o l'avvenuta sua corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

#### **Art. 12 Accertamento dell'invalidità**

L'accertamento dell'invalidità denunciata può essere effettuato o dalla Commissione medica nominata e composta ai sensi del precedente art. 2 o da parte di struttura pubblica o di altro Ente pubblico di dimensione nazionale con cui la Cassa abbia stipulato apposita convenzione, come disposto dal precedente art. 4.

#### **Art. 13 Attribuzione della Commissione medica**

La Commissione medica di cui all'art. 2 o la struttura pubblica di cui all'art. 4 procede alla stesura ed all'inoltro del referto verbale e della documentazione clinica alla Cassa con le modalità indicate ai precedenti artt. 3 e 4, precisando, in particolare, nel referto, la data in cui la capacità dell'esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3, la motivazione di tale riduzione nonché il parere sulla revisionabilità della infermità riscontrata

#### **Art. 14 Provvedimenti della Giunta esecutiva e ricorsi**

Il provvedimento della Giunta Esecutiva è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso avverso il provvedimento è ammesso ai sensi del precedente art. 7.

#### **Art. 15 Revisione e revoca della pensione**

La persistenza della invalidità, nei confronti dei titolari di pensione che non siano state dichiarate non revisionabili, è accertata ogni tre anni dalla Cassa tramite Commissioni mediche nominate e prescelte ai sensi del precedente art. 2 o attraverso le strutture di altro Ente con cui la Cassa abbia stipulato apposita convenzione, come disposto dal precedente art. 4.

**Art. 16 Commissione medica di appello**

Per la nomina, la composizione ed il luogo dei lavori della Commissione medica di appello si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

**Art. 17 Documentazione clinica ed accertamento**

Il richiedente la pensione di invalidità è tenuto a produrre presso le Commissioni mediche ovvero al soggetto identificato dalla convenzione di cui all'art. 4 la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.

Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la Commissione ritenesse di acquisire sono a carico della Cassa.

**Art. 18 Decesso del richiedente la pensione di invalidità**

Ove il richiedente la pensione di invalidità deceda prima di essere sottoposto a visita medico-collegiale o prima che siano ultimativi relativi accertamenti, la Commissione medica effettua valutazione peritale sulla base della documentazione prodotta dai superstiti interessati.

Ove detta valutazione concluda per l'accertamento della invalidità, la pensione è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

**Art. 19 Riservatezza**

La Cassa si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003 e in particolare di quelli considerati sensibili ex art. 4 lett. d del medesimo decreto.

**INTEGRAZIONE AL SISTEMA SANZIONATORIO**  
**(Deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 18 giugno 1999)**  
**- approvato dal Ministero del Lavoro in data 19/11/99 -**

**a) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di presentazione della domanda di iscrizione:**

1. in caso di presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
2. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura di 1/6 del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 250.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste).

Le suindicate sanzioni sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività. Ai fini interruttivi della tardività, la trasmissione del mod.A nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.

Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività, non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione di cui ai seguenti punti b), c) e d).

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto a) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla domanda di iscrizione, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi e sanzioni;

**b) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

1. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000 e massimo di lire 300.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;
2. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione ed entro il termine previsto per la dichiarazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura di 1/4 del 50% del

- contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000 e massimo di lire
3. 1.000.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;
  4. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre il termine previsto per la dichiarazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 500.000 e massimo di lire 1.500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;
  5. in caso di dichiarazione infedele (ovvero erronea), intendendo per tale la dichiarazione riportante dati relativi al reddito netto professionale e/o al volume di affari ai fini IVA di importo difforme a quello inserito nella dichiarazione fiscale:
    - 5.1. in caso di comunicazione dei dati corretti entro 1 mese dalla data di scadenza della presentazione del mod.A, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
    - 5.2. in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla data di scadenza della presentazione del mod.A, è dovuta la sanzione nella misura di 1/6 del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
    - 5.3. in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla data di scadenza della presentazione del mod.A, è dovuta la sanzione nella misura del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire
    - 5.4. 500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore.

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto b) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di sanzioni.

**c) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di versamento delle eccedenze contributive dovute:**

1. in caso di versamento delle eccedenze entro 3 gg. dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione in misura fissa di importo pari a lire 50.000;
2. in caso di versamento delle eccedenze oltre il 3° giorno ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/6 del 15% delle eccedenze

tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;

4. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 15% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore.

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto c) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, oltrech  dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di capitale, sanzioni ed interessi legali.

**d) per la regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

1. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione, contestuale al versamento delle eccedenze entro 3 gg. dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000 e massimo di lire 300.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; è dovuta, altresì, la sanzione fissa di importo pari a lire 50.000;
2. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione, contestuale al versamento delle eccedenze oltre il 3° giorno ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo dovuto (intendendo
3. per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000 e massimo di lire 300.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute altresì, le sanzioni nella misura di 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
4. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000 e massimo di lire 300.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura di 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle

eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;

5. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo
6. di lire 50.000 e massimo di lire 300.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
7. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze entro 3 gg. dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/4 del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000 e massimo di lire 1.000.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; è dovuta, altresì, la sanzione fissa di importo pari a lire 50.000;
8. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre il 3° giorno ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/4 del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000 e massimo di lire 1.000.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura di 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
9. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/4 del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000 e massimo di lire 1.000.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura di 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle

eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;

10. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima presentazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/4 del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 200.000 e massimo di lire 1.000.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
11. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze entro 3 gg. dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 500.000 e massimo di lire 1.500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; è dovuta, altresì, la sanzione fissa di importo pari a lire 50.000;
12. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre il 3° giorno ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 500.000 e massimo di lire 1.500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura di 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
13. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 500.000 e massimo di lire 1.500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura di 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire

50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;

14. in caso di presentazione del mod.A (ovvero di dichiarazione sostitutiva) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, contestuale al versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se parzialmente versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 500.000 e massimo di lire 1.500.000, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore; sono dovute, altresì, le sanzioni nella misura del 15% delle eccedenze tardivamente versate oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento delle eccedenze tardivamente versate, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di lire 50.000, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore.

La regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto d) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di capitale, sanzioni ed interessi legali.

La regolarizzazione di cui alla presente deliberazione non è consentita per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1987 al 1997, già oggetto di sanatoria per inadempienze contributive di cui alla deliberazione n. 132/97 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella riunione del 23-24 luglio 1997 ed approvata dai ministeri competenti con nota 82772 del 30/12/97.

Non è consentita, altresì, l'applicazione delle norme di cui alla presente deliberazione nei casi di regolarizzazione già effettuata in applicazione del vigente sistema sanzionatorio di cui alla L. 21/86, mediante versamento diretto o a mezzo ruoli scaduti, ovvero nei casi di accertamento d'ufficio trasmesso all'interessato mediante raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione da cui sia rilevabile data certa.

Le norme di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.



**SISTEMA SANZIONATORIO INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 21/86**

**a) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di presentazione della domanda di iscrizione:**

1. in caso di presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura di 1/12 del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 26,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
2. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 60,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura 1/4 del 25% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste) con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 120,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore.

Le suindicate sanzioni sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività. Ai fini interruttivi della tardività, la trasmissione del mod.A nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.

Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività, non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione di cui ai seguenti punti b), c) e d).

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto a) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla domanda di iscrizione, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi e sanzioni;

**b) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

1. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA entro 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione, è

dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{2}$  del 10% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 26,00 e massimo di € 60,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;

2. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA oltre 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{6}$  del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 60,00 e massimo di € 120,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;
3. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{4}$  del 50% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime, anche se versate nei termini previsti per il versamento delle stesse), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 120,00 e massimo di € 200,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tali limiti rispettivamente inferiore e superiore;
4. in caso di comunicazione infedele (ovvero erronea), intendendo per tale la dichiarazione riportante dati relativi al reddito netto professionale e/o al volume di affari ai fini IVA di importo difforme a quello inserito nella dichiarazione fiscale:
  - 4.1. in caso di comunicazione dei dati corretti entro 1 mese dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{16}$  del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.2. in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{8}$  del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.3. in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{4}$  del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.4. in caso di comunicazione dei dati corretti oltre il termine previsto per la comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura di  $\frac{1}{2}$  del 100% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti).

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto b) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di sanzioni.

**c) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di versamento delle eccedenze contributive dovute:**

1. in caso di versamento delle eccedenze entro 10 gg. dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione in misura fissa di importo pari a € 26,00;
2. in caso di versamento delle eccedenze oltre il 10° giorno ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del 15% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 26,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura di 1/6 del 15% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 26,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
4. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 1/4 del 15% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 26,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore.

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto c) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

**d) per la regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

In caso di contestuale effettuazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione e di versamento di cui ai precedenti punti b) e c), al fine di regolarizzare le medesime, è previsto l'assolvimento dei complessivi obblighi documentali e finanziari di cui ai precedenti medesimi punti b) e c), dovendo corrispondere la sommatoria di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

In caso di regolarizzazione di parte delle inadempienze commesse per la stessa annualità contributiva, si decade dalla facoltà di regolarizzazione spontanea prevista dal presente provvedimento.

La regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto d) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

La regolarizzazione di cui al presente provvedimento non è consentita per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1987 al 1997, per la regolarizzazione delle quali è stato adottato provvedimento di sanatoria per inadempienze contributive di cui alla deliberazione n. 132/97 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella riunione del 23-24 luglio 1997 ed approvata dai ministeri competenti con nota 82772 del 30/12/97.

La regolarizzazione di cui al presente provvedimento non è consentita per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1998 al 2001, per la regolarizzazione spontanea delle quali è stato adottato apposito provvedimento di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 18/06/99, approvazione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19/11/99 e Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/10/99, pubblicazione G.U. n. 296 del 18/12/99.

Non è consentita, altresì, l'applicazione delle norme di cui alla presente deliberazione nei casi di regolarizzazione già effettuata in applicazione del vigente sistema sanzionatorio di cui alla L. 21/86, mediante versamento diretto o a mezzo ruoli scaduti, ovvero nei casi di accertamento d'ufficio trasmesso all'interessato mediante raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione da cui sia rilevabile data certa.

Le norme di cui al presente provvedimento sono applicabili anche in caso di regolarizzazione spontanea effettuata mediante utilizzo di apposita modalità telematica che la Cassa potrà predisporre e rendere disponibile sul sito Internet della stessa o altrimenti.

Le norme di cui al presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA  
(SISTEMA SANZIONATORIO INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA L. 21/86)**

**a) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di presentazione della domanda di iscrizione:**

1. in caso di presentazione della domanda di iscrizione entro 1 mese dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura del 2% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 30,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
2. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura del 3% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste), con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 60,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di presentazione della domanda di iscrizione oltre 1 anno dalla scadenza dell'obbligo, è dovuta la sanzione nella misura del 6% del contributo dovuto (intendendo per esso le contribuzioni minime ed eccedenti le misure minime non versate entro le scadenze previste) con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 120,00, qualora il valore corrispondente alla suindicata misura fosse a tale limite inferiore.

Le suindicate sanzioni sono da computarsi per tutte le annualità contributive comprese nel periodo dall'anno di decorrenza obbligatoria dell'iscrizione all'anno precedente l'interruzione della tardività. Ai fini interruttivi della tardività, la comunicazione dei dati reddituali con le modalità e nei termini previsti e/o il versamento della contribuzione soggettiva minima e/o eccedente la misura minima dovuta hanno valore equipollente l'inoltro della domanda di iscrizione.

Per le annualità contributive intercorrenti tra l'anno dal quale decorre l'obbligo di iscrizione e l'anno precedente l'interruzione della tardività, non sono cumulabili ulteriori maggiorazioni, anche in presenza di inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione di cui ai seguenti punti b), c) e d).

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto a) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o mediante servizio telematico reso disponibile dalla Cassa o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla domanda di iscrizione, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi e sanzioni.

**b) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

1. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA entro il termine previsto per il pagamento delle corrispondenti eccedenze annuali, è

dovuta la sanzione in misura fissa di importo pari ad € 30,00, qualora siano dovute eccedenze sulla base dei suddetti dati;

2. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA oltre il termine previsto per il pagamento delle corrispondenti eccedenze annuali ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione in misura fissa di importo pari ad € 60,00, qualora siano dovute eccedenze sulla base dei suddetti dati;
3. in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione fissa di importo pari ad € 150,00, qualora siano dovute eccedenze sulla base dei suddetti dati;
4. in caso di comunicazione infedele (ovvero erronea), intendendo per tale la dichiarazione riportante dati relativi al reddito netto professionale e/o al volume di affari ai fini IVA di importo difforme a quello inserito nella dichiarazione fiscale:
  - 4.1 in caso di comunicazione dei dati corretti entro 1 mese dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, è dovuta la sanzione nella misura del 5% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.2 in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 1 mese ed entro 6 mesi dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.3 in caso di comunicazione dei dati corretti oltre 6 mesi dalla data di scadenza della comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA ed entro il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura del 15% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti);
  - 4.4 in caso di comunicazione dei dati corretti oltre il termine previsto per la comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA dell'anno successivo, è dovuta la sanzione nella misura del 30% del contributo evaso (intendendo per esso le contribuzioni eccedenti le misure minime emergenti dal ricalcolo dei dati corretti).

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto b) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o mediante servizio telematico reso disponibile dalla Cassa o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltretutto dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di sanzioni.

**c) per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di versamento delle eccedenze contributive dovute:**

1. in caso di versamento delle eccedenze entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione in misura fissa di importo pari ad € 30,00;
2. in caso di versamento delle eccedenze oltre 15 giorni ed entro 1 mese dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 30,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
3. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 mese ed entro 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 2% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 30,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore;
4. in caso di versamento delle eccedenze oltre 1 anno dalla scadenza prevista per il versamento delle stesse, è dovuta la sanzione nella misura del 3% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi semplici al tasso legale pro-tempore vigente da computare dalla data di scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con obbligo di corresponsione dell'importo minimo di € 30,00, qualora il valore corrispondente alle sanzioni ed agli interessi legali, calcolati come sopra indicato, fosse a tale limite inferiore.

La regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto c) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o mediante servizio telematico reso disponibile dalla Cassa o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

**d) per la regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di versamento e di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA:**

In caso di contestuale effettuazione di inadempienze connesse agli obblighi di comunicazione e di versamento di cui ai precedenti punti b) e c), al fine di regolarizzare le medesime, è previsto l'assolvimento dei complessivi obblighi documentali e finanziari di cui ai precedenti medesimi punti b) e c), dovendo corrispondere la sommatoria di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

In caso di regolarizzazione di parte delle inadempienze commesse per la stessa annualità contributiva, si decade dalla facoltà di regolarizzazione spontanea prevista dal presente provvedimento.

La regolarizzazione delle contestuali inadempienze connesse agli obblighi di cui al presente punto d) è perfezionata dalla trasmissione, a mezzo raccomandata A/R o mediante servizio telematico reso disponibile dalla Cassa o con altro mezzo di consegna o trasmissione che consenta la rilevazione di data certa, di apposita istanza, unitamente alla comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari ai fini IVA, oltreché dal contestuale versamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali.

La regolarizzazione di cui al presente provvedimento non è consentita per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1987 al 1997, per la regolarizzazione delle quali è stato adottato provvedimento di sanatoria per inadempienze contributive di cui alla deliberazione n. 132/97 assunta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella riunione del 23-24 luglio 1997 ed approvata dai ministeri competenti con nota 82772 del 30/12/97.

La regolarizzazione di cui al presente provvedimento non è consentita, altresì, per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 1998 al 2001, per la regolarizzazione spontanea delle quali è stato adottato apposito provvedimento di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 18/06/99, approvazione ministeriale del 19/11/99 e del 27/10/99, e per le inadempienze connesse agli obblighi scaduti negli anni dal 2002 al 31 dicembre dell'anno di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti, per la regolarizzazione spontanea delle quali è stato adottato apposito provvedimento di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 28/06/2002, approvazione ministeriale del 09/05/2003, e successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 29/11/2005, approvazione ministeriale del 24/07/2006 e di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 05/04/2006, approvazione ministeriale del 09/11/2006.

Non è consentita, altresì, l'applicazione delle norme di cui al presente provvedimento nei casi di regolarizzazione già effettuata in applicazione del sistema sanzionatorio vigente per gli obblighi scaduti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti di cui all'art.22 bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, mediante versamento diretto o a mezzo ruoli scaduti, ovvero nei casi di accertamento d'ufficio trasmesso all'interessato mediante raccomandata A/R o con altro mezzo di consegna o trasmissione da cui sia rilevabile data certa.

Le norme di cui al presente provvedimento sono applicabili anche in caso di regolarizzazione spontanea effettuata mediante utilizzo di apposita modalità telematica che la Cassa potrà predisporre e rendere disponibile sul sito Internet della stessa o altrimenti.

Le norme di cui al presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti per la regolarizzazione spontanea delle inadempienze contributive connesse agli obblighi di iscrizione, comunicazione dei dati reddituali e di versamento scaduti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle presenti disposizioni da parte dei Ministeri vigilanti.